

N° SIUS 2015/1183

Ord. 1568/2015



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Beatrice Cristiani	Presidente est.
dott. Piercarlo Frabotta	Magistrato sorv. Perugia
dott. Roberta Sargentini	Esperto
dott. Simonetta Ramona Sgalla	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 10 dicembre 2015 e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

Ordinanza

nel procedimento N° SIUS 2014/1183

avente ad oggetto il reclamo di [REDACTED] attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di TERNI, avverso l'ordinanza n. 1327 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto resa in data 25.08.2015, notificata il 03.09.2015, che accoglie solo parzialmente il reclamo ex art. 35 bis, co.1 Ord. pen. proposto dal [REDACTED] ai sensi dell'art. 69 co.6 lett. b) della Legge 354/75 (esecuzione n. SIEP 406/2013 della Procura Generale della Repubblica di NAPOLI: sentenza 28.12.2011 C.app. Napoli irrev. il 01.03.2013, anni 4 recl. per il reato ex art. 416 bis cp) residuo di anni 3 mesi 11 gg.9 decorrenza 26.04.2013; fine pena 18.11.2016

Osserva

Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, in accoglimento parziale del reclamo proposto dal richiedente, ha ritenuto che i giorni trascorsi da [REDACTED] in condizioni in contrasto con l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU) abbiano corrisposto esclusivamente a 21, tutti trascorsi presso l'Istituto di Napoli-Poggioreale. In conseguenza di ciò il primo giudice ha riconosciuto al richiedente la riduzione di pena nella limitata misura di giorni 2, con l'aggiunta di € 8,00 quale ristoro economico a fronte del giorno residuo.

[REDACTED] ha tempestivamente impugnato in data 07.09.2015 l'ordinanza 1327/2015 a lui notificata il 3 settembre, ed ha chiesto sostanzialmente una rivalutazione del Tribunale di Sorveglianza con riguardo alle condizioni detentive da lui segnatamente vissute presso l'istituto di Civitavecchia; più in generale ha sollecitato una interpretazione del Tribunale volta a dare rilevanza alla misura di metri quadri sette quale spazio individuale indicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (in sigla "CTP"), in luogo di misure meno favorevoli.

Il reclamo trova accoglimento esclusivamente con riguardo alle dimensioni delle stanze di pernottamento occupate da [REDACTED] presso l'I.P. di Civitavecchia.

Secondo le misurazioni comunicate dalla Direzione di tale istituto, le stanze di pernottamento sono munite di letti singoli anziché a castello. Ciascuna stanza -di tipologia standard -misura inoltre mq 9 al netto del separato bagno di mq 1,50; gli stipetti che arredano ogni stanza sono 4, e ancorati in modo da lasciare poca distanza con il pavimento. Le loro misure sono mt. 0,50 x 0,37 di modo che l'ingombro del singolo armadietto è di mq 0,185 che, moltiplicato per 4, porta alla complessiva entità di mq 0,74.

Ciascun letto misura mt 2 x 0,88, così che la superficie di un letto è di mq 1,76.

Resta infine da considerare il tavolo di cui ciascuna stanza è munita, con lati mt. 0,80 x 0,82, a ciò corrispondendo la superficie di mq 0,65.

Dato conto che la giurisprudenza di questo Tribunale di Sorveglianza di Perugia è dell'avviso che la superficie della camera di pernottamento debba essere conteggiata senza tenere conto delle dimensioni del bagno annesso, detraendo inoltre le superfici di ingombro degli arredi fissi che possono o comunque sono vicini al pavimento, ma con l'eccezione del letto personale del detenuto semmai a castello, essendo il letto considerato quale superficie utilmente vissuta e pertanto inidonea a limitare lo spazio vitale, i risultati del computo nel caso di [REDACTED] sono i seguenti.

Da mq 9 (superficie lorda della stanza al netto del bagno) si detraggono il letto del compagno (mq 1,76) e i 4 armadietti (mq 0,74) per complessivi mq 2,5.

Dividendo la superficie di mq 6,5 per 2 (due sono le compresenze stabili di detenuti per ciascuna stanza), ne risulta una superficie individuale di mq 3,25.

Se poi si conteggia la misura del tavolo (mq 0,65), si ottengono mq 5,85 di superficie complessiva calpestabile che, divisi per due, fanno ottenere mq 2,92 inferiori alla soglia dei mq 3 considerati dalla Corte di Strasburgo.

A questo punto, e rispondendo anche al quesito di carattere generale sollevato dal reclamante, rammenta il Collegio che le misure prese in considerazione della Corte EDU sono sostanzialmente due, quella di mq 3 da considerare inderogabile, quella di mq 4 raccomandata dal CTP con riferimento alle celle collettive. (La misura di mq 7 è stata riferita alle celle di polizia, il cui uso è limitato al trattenimento degli arrestati, ma trattasi di misura evidentemente estranea al contendere.)

Dati i due estremi di riferimento (metri quadri 3 ovvero 4), nella nota sentenza 08.01.2013 in proc. Torreggiani+altri, la Corte EDU (cfr. paragrafi 67-68-69 della motivazione) ha operato un distinguo, affermando che "Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3... Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha giudicato che tale elemento, da solo, basta a concludere per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Di norma, sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m2, si tratta di casi emblematici in cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a 3 m2. Invece, in cause in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il profilo dell'articolo 3, la Corte ha notato che, nell'esame del rispetto di tale disposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra

Il reclamo trova accoglimento esclusivamente con riguardo alle dimensioni delle stanze di pernottamento occupate da [redacted] presso l'I.P. di Civitavecchia.

Secondo le misurazioni comunicate dalla Direzione di tale istituto, le stanze di pernottamento sono munite di letti singoli anziché a castello. Ciascuna stanza -di tipologia standard -misura inoltre mq 9 al netto del separato bagno di mq 1,50; gli stipetti che arredano ogni stanza sono 4, e ancorati in modo da lasciare poca distanza con il pavimento. Le loro misure sono mt. 0,50 x 0,37 di modo che l'ingombro del singolo armadietto è di mq 0,185 che, moltiplicato per 4, porta alla complessiva entità di mq 0,74.

Ciascun letto misura mt 2 x 0,88, così che la superficie di un letto è di mq 1,76.

Resta infine da considerare il tavolo di cui ciascuna stanza è munita, con lati mt. 0,80 x 0,82, a ciò corrispondendo la superficie di mq 0,65.

Dato conto che la giurisprudenza di questo Tribunale di Sorveglianza di Perugia è dell'avviso che la superficie della camera di pernottamento debba essere conteggiata senza tenere conto delle dimensioni del bagno annesso, detraendo inoltre le superfici di ingombro degli arredi fissi che poi, uno o comunque sono vicini al pavimento, ma con l'eccezione del letto personale del detenuto semmai a castello, essendo il letto considerato quale superficie utilmente vissuta e pertanto inidonea a limitare lo spazio vitale, i risultati del computo nel caso di [redacted] sono i seguenti.

Da mq 9 (superficie lorda della stanza al netto del bagno) si detraggono il letto del compagno (mq 1,76) e i 4 armadietti (mq 0,74) per complessivi mq 2,5.

Dividendo la superficie di mq 6,5 per 2 (due sono le compresenze stabili di detenuti per ciascuna stanza), ne risulta una superficie individuale di mq 3,25.

Se poi si conteggia la misura del tavolo (mq 0,65), si ottengono mq 5,85 di superficie complessiva calpestable che, divisi per due, fanno ottenere mq 2,92 inferiori alla soglia dei mq 3 considerati dalla Corte di Strasburgo.

A questo punto, e rispondendo anche al quesito di carattere generale sollevato dal reclamante, rammenta il Collegio che le misure prese in considerazione della Corte EDU sono sostanzialmente due, quella di mq 3 da considerare inderogabile, quella di mq 4 raccomandata dal CTP con riferimento alle celle collettive. (La misura di mq 7 è stata riferita alle celle di polizia, il cui uso è limitato al trattenimento degli arrestati, ma trattasi di misura evidentemente estranea al contendere.)

Dati i due estremi di riferimento (metri quadri 3 ovvero 4), nella nota sentenza 08.01.2013 in proc. Torreggiani+altri, la Corte EDU (cfr. paragrafi 67-68-69 della motivazione) ha operato un distinguo, affermando che "Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3... Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha giudicato che tale elemento, da solo, basta a concludere per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Di norma, sebbene lo spazio ritenuto ruspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m2, si tratta di casi emblematici in cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a 3 m2. Invece, in cause in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il profilo dell'articolo 3, la Corte ha notato che, nell'esame del rispetto di tale disposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra

questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base... Così, persino in cause in cui ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m², la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce, da un accesso limitato alla passeggiata all'aria aperta, o da una mancanza totale d'intimità nelle celle".

Con riguardo alla vicenda specifica, il Tribunale è dell'avviso che la misura dello spazio individuale fruito da [redacted] presso la Casa Circondariale di Civitavecchia abbia integrato la violazione dell'art. 3 CEDU alternativamente in due distinte prospettive.

Se si far riferimento alla superficie individuale di mq. 2,92 calcolata includendo la detrazione del tavolo (come sembra corretto fare, considerato che il tavolo limita le possibilità di movimento all'interno di una stanza riducendo la superficie calpestabile anche in ipotesi di suo spostamento), la violazione è di per sé palese. Se si considera l'altra misura di mq. 3,25, le condizioni di sovraffollamento sono parimenti riconosciute, in quanto [redacted] ha vissuto all'interno della stanza la gran parte della sua giornata, eccetto le 4 ore al dì di passeggi, come consta nella nota informativa dell'istituto.

Considerato che la permanenza a Civitavecchia è durata dal 25.05.2013 al 03.05.2014 per complessivi gg. 344, se ne deduce che [redacted] viene riconosciuto un ulteriore sconto di pena di gg. 34 (il 10% di 344) in aggiunta ai gg. 2 riconosciuti dal primo giudice.

P.Q.M.

Su difformi conclusioni del P.M., sentita la Difesa

Visto l'art. 35 ter Ord. pen.

Parzialmente accolto il ricorso proposto da [redacted]

concede al reclamante, a titolo di ristoro del danno per la riconosciuta violazione dell'art. 3 C.E.D.U. per la durata della detenzione di gg. 344 sofferta presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, giorni 34 di riduzione della residua pena detentiva.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10.12.2015

Il Presidente est.

B. Cristiani

Il Cancelliere

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 DIC. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Antonia...)

DIREZIONE ISTITUTI PENITENZIARI
PERUGIA

Notificato all'interessato mediante consegna di esemplare di copia...

Data...
Firma...